Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 21 gennaio 1925** — **Numero 16**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Nomina di S. E. Paolo Boselli a consigliere del Reale Ordine Civile di Savoia.

S. M. il Re, su proposta di S. E. il Ministro per l'interno, presidente del Consiglio del Reale Ordine Civile di Savoia, ha firmato, nell'udienza del 15 gennaio corrente, il decreto col quale è nominato consigliere dello stesso Ordine S. E. Paolo Boselli.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 145.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2226.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Colle Val d'Elsa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 906, concernente la classificazione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Colle Val d'Elsa;
Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1924, registro 4, foglio 324, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia di Colle Val d'Elsa è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con annessi un laboratorio scuola per fabbri meccanici e corsi per maestranze.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nella officina meccanica e nel laboratorio per il legno annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di quattro insegnanti, di tre capi officina e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 69,600;
il comune di Colle Val d'Elsa, con L. 12,410.30;
la provincia di Siena, con L. 8273.50;
la Camera di commercio di Siena, con L. 3516.20.

Il comune di Colle Val d'Elsa resta obbligato, in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla sua manutenzione.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 91. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 146.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2227.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Aversa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1919, n. 2654, concernente la istituzione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Aversa;
Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1924, registro 4, foglio 322, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia di Aversa è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con annesso un laboratorio scuola per elettricisti e un laboratorio scuola per falegnami ebanisti.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori del legno e dei metalli e nel laboratorio elettrotecnico annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti, di due capi officina, di due sottocapi e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 85,334;

l'Istituto artistico meccanico di San Lorenzo in Aversa, con L. 34,866.

L'Istituto artistico meccanico di San Lorenzo in Aversa, resta obbligato, in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione e alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 92. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 147.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2228.

Riordinamento della Regia scuola industriale Umberto I, in Forlì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 993, concernente la classificazione della Regia scuola industriale « Umberto I », in Forlì;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1924, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1924, registro 6, foglio 132, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale « Umberto I » di Forlì, comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti, una sezione a durata di corso triennale per falegnami modellisti e falegnami ebanisti e un corso di perfezionamento per elettricisti.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica, nel laboratorio di elettrotecnica e in quello di falegnameria annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di cinque insegnanti, di cinque capi officina e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 150,487;

il comune di Forlì, con L. 26,386;

la provincia di Forlì, con L. 32,769;

la Camera di commercio di Forlì, con L. 13,888.

Il comune di Forlì resta obbligato, in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 93. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 148.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2229.

Riordinamento della Regia scuola industriale « Cascino », in Piazza Armerina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 23 giugno 1921, n. 1850, concernente la classificazione della Regia scuola industriale « Cascino » di Piazza Armerina;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro 5, foglio 4, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale « Cascino » di Piazza Armerina comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti con particolare applicazione alle industrie minerarie.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica e nel laboratorio di elettrotecnica della Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di cinque insegnanti, di quattro capofficina e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 120,467;
il comune di Piazza Armerina, con L. 25,796.50;
la provincia di Caltanissetta, con L. 28,636.50.

Il comune di Piazza Armerina resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione, i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 94. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 149.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2230.

Riordinamento della Regia scuola industriale « Al Ponzone », in Cremona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1240, concernente la classificazione della Regia scuola industriale « Al Ponzone » di Cremona;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1924, registro n. 4, foglio n. 329, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale « Al Ponzone » di Cremona comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti, delle sezioni a durata di corso triennale per corso di perfezionamento, per falegnami, per scalpellini, per decoratori. Alla Scuola sono annessi pure corsi di maestranze per arti meccaniche, edili e fabbrili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica, nel laboratorio di elettrotecnica, nel laboratorio di falegnameria, nel laboratorio della pietra, in quello di plastica e di decorazione annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di sette insegnanti, di sei capofficina, di due sottocapi, di un segretario e di un vice segretario.

Con decreto Ministeriale saranno inoltre stabiliti gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 166,500;
il comune di Cremona, con L. 48,760;
la provincia di Cemona, con L. 10,600;
la Camera di commercio di Cremona, con L. 4240.

Il comune di Cremona resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 95. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 150.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2237.

Riordinamento della Regia scuola industriale, in Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 1102, concernente la istituzione della Regia scuola industriale di Ferrara;
Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1924, registro 4, foglio 300, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923 n. 3144;
Vista la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decreato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Ferrara comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti, una sezione pure a durata di corso quadriennale per meccanici agrari e sezioni a durata di corso triennale per falegnami, per aggiustatori e tornitori, fonditori, modellisti, meccanici. Alla Scuola sono pure annessi corsi per maestranze edili, fabbrili, meccaniche e corso per conduttori di macchine agrarie.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica, nel laboratorio di elettrotecnica, nel laboratorio di falegnameria ed in quello di macchine agrarie annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di sei insegnanti, di sei capofficina, di un segretario, di un applicato.
Con decreto Ministeriale saranno stabiliti gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.
Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 137,434;
il comune di Ferrara, con L. 30,639.50;
la provincia di Ferrara, con L. 30,639.50;
la Camera di commercio di Ferrara, con L. 28,187.
Il comune di Ferrara resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 96. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 151.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1924, n. 2243.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità della costruzione di un deposito per esplosivi in territorio del comune di Casellette (Torino).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un deposito per esplosivi in territorio del comune di Casellette (provincia di Torino).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 156. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 152.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 20.

Concessione della esenzione da ogni tassa ed imposta alla tombola telegrafica per l'importo di un milione di lire già autorizzata con la legge 3 aprile 1913, n. 277, a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano e del ricovero di mendicità di Verucchio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 aprile 1913, n. 277, con la quale il Governo del Re venne autorizzato a concedere agli ospedali di Rimini e di Montiano ed al ricovero di mendicità di Verucchio una tombola telegrafica per l'importo di un milione, il cui ricavato netto deve dividersi fra gli Enti stessi in proporzione delle popolazioni dei tre Comuni;

Ritenuto che lo svolgimento della suindicata operazione, agli effetti dell'art. 1 della legge 2 luglio 1908, n. 464, dovrà effettuarsi nell'esercizio finanziario 1925-26;

Riconosciuta la opportunità di esonerare l'operazione stessa da ogni imposta e tassa, come venne disposto per le congeneri operazioni autorizzate con le leggi 13 aprile 1913, numeri 273, 274, 275, 278 e 279;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concessa l'esenzione da ogni tassa ed imposta alla tombola telegrafica per l'importo di un milione di lire già autorizzata con la legge 3 aprile 1913, n. 277, a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano e del ricovero di mendicità di Verucchio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 160. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 153.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2255.

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati alle preture di Viterbo, Andria, Terni, 1°, 2°, 3° e 5° mandamento di Roma, 2ª urbana di Roma e Palestrina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;

Visto l'art. 7 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, numero 2786, che contiene disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati alle preture di Viterbo, Andria, Terni, 1°, 2°, 3° e 5° mandamento di Roma, 2ª urbana di Roma e Palestrina;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle preture di Viterbo, Andria, Terni e 2ª urbana di Roma è soppresso un posto di giudice o pretore oltre il titolare.

Alle preture del 1°, 2°, 3° e 5° mandamento di Roma è istituito un posto di giudice o pretore oltre il titolare, in aggiunta al personale già stabilito dalla pianta organica, rimanendo così modificata la tabella *d*) annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Alla pretura di Palestrina è soppresso un posto di uditore vice pretore; alla pretura di Terni è istituito un posto di uditore vice pretore, rimanendo così modificata la suddetta tabella *d*) annessa al surrichiamato decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1925.
Atti del Governo, registo 232, foglio 161. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 154.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 14.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, in Milano.

N. 14. R. decreto 4 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, in Milano.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1925.

Numero di pubblicazione 155.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2206.

Classificazione in 1ª categoria delle opere di bonifica della zona paludosa « Lisert » in comuni di Doberdò, Jamiano, Mauchinie, Ronchi e Monfalcone.

N. 2206. R. decreto 30 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono classificate in prima categoria, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica della zona paludosa denominata « Lisert » in comuni di Doberdò, Jamiano, Mauchinie, Ronchi e Monfalcone (provincia di Trieste).

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1925.

Numero di pubblicazione 156.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1924, n. 2244.

Rettifica del R. decreto 1° febbraio 1923 relativo alla erezione in Ente morale della Fondazione Cesare Facelli, in Galluzzo.

N. 2244. R. decreto 11 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene rettificato, nella parte espositiva, per quanto riguarda talune indicazioni di data, il R. decreto 1° febbraio 1923 relativo alla erezione in Ente morale della Fondazione Cesare Facelli con sede nel comune di Galluzzo (Impruneta).

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1925.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1924.

Inizio della conservazione del nuovo catasto nei distretti delle agenzie di Sala Consilina e di Montesano (provincia di Salerno).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, che permette di attivare per distretto di agenzia tale conservazione nelle Provincie nelle quali le tariffe sono già definitive;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei distretti di agenzia di Sala Consilina e di Montesano della provincia di Salerno;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° gennaio 1925 per i Comuni compresi nei distretti di agenzia di Sala Consilina e di Montesano e da tale data cesserà per i Comuni stessi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1924.

Prezzo di vendita della « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1252;

Ritenuto che, per necessità di indole contabile e amministrativa e anche per agevolare la vendita e la diffusione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è opportuno fissare un prezzo unico invariabile per la vendita dei fascicoli della Rivista medesima, corrispondente, per altro, alla media dei prezzi variabili finora applicati in proporzione al numero delle pagine;

Ritenuto che per i supplementi sia ordinari che straordinari, appare più opportuno invece conservare il sistema del prezzo variabile, pur elevandone la misura in corrispondenza all'aumentato costo della carta e della stampa;

Determina:

Il prezzo di vendita di ogni puntata anche se arretrata della *Gazzetta Ufficiale* (Parte I e II complessivamente) è fissato in L. 1 nel Regno, in L. 2 all'estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in cent. 5 per pagina.

Restano invariati i vigenti prezzi di abbonamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal 1° gennaio 1925.

Roma, addì 11 dicembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 14

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 20 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	130 93	Belgio	121 79
Londra	115 899	Olanda	9 80
Svizzera	467 16	Pesos oro	22 05
Spagna	343 93	Pesos carta	9 70
Berlino (marco oro)	5 80	New-York	24 236
Vienna	0 0341	Oro	467 64
Praga	72 50	Belgrado	38 90
Dollaro canadese	24 03	Budapest	0 0332
Romania	12 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 47
	3.50 % » (1902)	72 75
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	96 64
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 52

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso ad un posto di capo tecnico principale della specialità cartografo calcolatore nel Regio istituto idrografico di Genova.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 27 aprile 1924, numero 4678, col quale venne indetto un concorso a due posti di capo tecnico principale nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 settembre 1924, n. 745, col quale venne conferita la nomina in prova ai vincitori del concorso stesso Antonio Cattaneo ed Emanuele Peranna;

Visto il decreto Ministeriale col quale viene revocata la nomina del Cattaneo per non avere il medesimo assunto servizio nel Regio istituto idrografico;

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esame ad un posto di capo tecnico principale nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico in Genova della specialità cartografo calcolatore con l'annuo stipendio lordo di L. 13,700 e L. 1000 di supplemento di attività (1).

Art. 2.

La domanda su carta da bollo da L. 3, scritta e sottoscritta di proprio pugno dal concorrente, con l'indicazione del domicilio, dovrà essere presentata al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali) non più tardi di 40 giorni dalla publicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) atto di nascita, legalizzato, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato l'età di 40 anni alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato (sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità);

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

e) certificato dell'esito definitivo di leva;

f) certificato medico comprovante di essere di buona costituzione fisica e dotato di buona vista;

g) la licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica) o di liceo o di istituto nautico (sezione capitani di lungo corso) o promozione dalla 4ª alla 5ª classe della Regia accademia navale;

h) certificato comprovante i corsi di studi compiuti ed i punti riportati nell'esame di licenza o di promozione;

i) certificati comprovanti di conoscere bene, oltre la lingua francese altra lingua straniera (per provare la conoscenza di lingue straniere, il candidato potrà anche essere sottoposto ad apposito esame);

k) relazione sugli studi fatti in generale e la carriera percorsa, con la presentazione di pubblicazioni o di altri titoli che comprovino le sue speciali conoscenze scientifiche ed attitudini per il posto cui il candidato aspira;

l) quietanza attestante l'effettuato pagamento in un ufficio del registro del Regno della tassa di concorso in L. 25;

m) fotografia sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome.

I documenti *b*), *c*), *d*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I funzionari dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Art. 3.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni di capo tecnico principale verrà constatata mediante visita medica inappellabile passata da due ufficiali medici della Regia marina.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta come segue:

direttore del Regio istituto idrografico, presidente;

due ufficiali superiori di vascello; due ufficiali del Genio navale; un capo tecnico principale, membri.

Funzionerà da segretario uno dei membri designato dal presidente.

Art. 5.

La Commissione chiamata a giudicare del concorso, ha facoltà di sottoporre i concorrenti ad un esame conforme al programma qui allegato. Esso sarà obbligatorio qualora occorra di determinare la graduatoria dei primi due o più candidati che eventualmente fossero stati giudicati — nei titoli — di merito uguale.

Art. 6.

Al vincitore del concorso è conferita la nomina provvisoria di capo tecnico principale con un assegno mensile di L. 450 lorde.

La nomina definitiva sarà decretata dopo un favorevole esperimento della durata di sei mesi. Tuttavia il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le indennità temporanee mensili, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1924.

Il Ministro per la marina: REVEL.

PROGRAMMA DI ESAME
(scritto ed orale).

A) Strumenti e metodi usati pel rilievo del terreno tanto per regioni limitate (operazioni topografiche) quanto per regioni molto estese (operazioni geodetiche)

B) Tipi diversi di rappresentazione sul piano di regioni terrestri: caratteristiche delle rappresentazioni più comuni e particolarmente di quella di Mercatore, della stereografia, della centrale, della naturale.

C) Esecuzione pratica (con la scorta delle formule) dei calcoli più comuni relativi alle operazioni di cui al capoverso *A*) ed alla determinazione dei punti fondamentali pel tracciamento dei reticolati corrispondenti alle rappresentazioni di cui al capov. *B*).

Il Ministro per la marina: REVEL.

(1) Lo stipendio massimo dei capi tecnici principali è di lire 16,000 oltre L. 1000 di supplemento di attività, che si raggiunge in seguito a tre aumenti quadriennali, giusta il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.